

OSSERVAZIONI AL PTCP della Provincia di Salerno

(art.20 LRC n°16/2004 e art.14 Dlgs 152/2006)

PREMESSA

Il Consiglio Regionale delle Sezioni della Campania di Italia Nostra onlus con l'apporto dei propri consulenti scientifici, delle sezioni di Salerno e di Cava de' Tirreni, esaminata la proposta di P.T.C.P., espone le osservazioni in base alle quali si ritiene che la stessa non sia approvabile.

Inoltre per le finalità che l'Associazione persegue, si è posta particolare attenzione sul "Rapporto ambientale per la V.A.S. della stessa proposta di Ptcp di Salerno", esaminando alcuni casi particolari raccolti nella "valutazione di incidenza".

Quindi nella prima parte viene esaminata la proposta di piano nelle sue articolazioni ai sensi dell'art. 20 della L.R.C. n°16/04

mentre nella seconda parte è stata posta l'attenzione sul rapporto ambientale per il procedimento di valutazione ambientale strategico V.A.S. ai sensi dell'art.14 del Dlgs 152/06

PARTE PRIMA

Nell'art. 2 comma 7, viene rinviata a una futura "Conferenza permanente" che sarà convocata per ogni "Ambito identitario" la definizione di contenuti assai importanti che invece debbono essere definiti nel Ptcp. Ciò vale, in particolare, per i carichi insediativi ed il dimensionamento dei Puc con i relativi standard. Anche il comma 1 dell'art. 113 conferma questa logica elusiva e del rinvio perché si rimanda ad un "Piano di Dimensionamento Provinciale" la definizione dei limiti per i pesi insediativi che i Puc debbono osservare, quando spetta esattamente al Ptcp il compito di fissarli. Inoltre la frammentazione sub provinciale di importanti decisioni strategico-strutturali renderà più difficile e meno consapevole il controllo democratico sui processi di trasformazione del territorio e relative ricadute sull'ambiente.

2. Gli artt. 4 e 5 disegnano un futuro apparato amministrativo-gestionale piuttosto farraginoso cui sarà demandata un'attività di integrazione del Ptcp nel tempo che potrà essere anche assai estesa e incisiva, ma che avverrà secondo procedure non codificate dalla vigente legislazione e che non appaiono garantire pienamente le necessarie condizioni di partecipazione e controllo.

3. Anche l'art. 6 insiste in questa impostazione del rinvio e dello spezzettamento rinviando i contenuti di breve termine del Ptcp a "programmi d'ambito" che verranno aggiornati periodicamente in sede di conferenze d'ambito, senza garanzia di visioni unitarie di controllo. In ogni caso l'intero articolo contraddice le disposizioni della LRC 16/2004, soprattutto quelle dell'art. 3, ma anche quelle dell'art. 18.

4. Il comma 7 dell'art. 12 demanda alle Conferenze d'ambito il potere di adeguare "le delimitazioni delle Unità di Paesaggio Identitario alla programmazione": l'uso del solo termine "programmazione" senza specificazione di soggetti, procedure e occasioni, si presta a interpretazioni discrezionali e incontrollate.

5. Il comma 3 dell'art. 15 introduce criteri inaccettabili per la tutela dei tessuti insediativi storici affermando che "devono essere assunte come variabili contingenti, e dunque come caratteri di interesse particolare modificabili se non portatori di autonomo valore aggiunto, invece, le destinazioni d'uso, le suddivisioni immobiliari e le componenti di cui non si può avere percezione significativa dallo spazio pubblico". In particolare, la moltiplicazione da suddivisione delle unità immobiliari può determinare incrementi dei carichi urbanistici insostenibili da tessiture insediative antiche mentre il criterio che solo la visibilità da spazi pubblici comporti la conservazione di manufatti e componenti insediative storiche è superato da decenni e può

determinare gravissime alterazioni del valore culturale e documentario dei centri storici.

6. Il comma 4 dell'art. 25 ipotizza nei territori a maggior rischio vulcanico la possibilità di delocalizzazione di edifici "con sostituzione edilizia premiale" e concessione di aree pubbliche anche in permuta per tali nuovi insediamenti. Tale possibilità viene ammessa "anche a livello infracomunale". Poiché le attuali classificazioni delle classi di rischio sono effettuate con riferimento unitario ai territori comunali, il trasferimento infracomunale non consente miglioramento alcuno in rapporto al rischio vulcanico, ma anzi – in ragione delle premialità ipotizzate per le ricostruzioni e del possibile consumo a tali fini di suoli di proprietà pubblica – può invece determinare peggioramenti anche gravi delle complessive condizioni urbanistico-ambientali.

7. Il Capo II s'intitola "Le strategie di piano per la sostenibilità ambientale" e il suo primo articolo, l'art. 31, s'intitola "Principi generali". Il comma 2 di tale articolo è così formulato: "Il rispetto della sostenibilità ambientale impone quale parametro massimo di impermeabilizzazione dei suoli l'occupazione del 65% della superficie territoriale e il ricorso alle tecniche costruttive ...". Poiché manca qualunque riferimento a scale, livelli di pianificazione/progettazione, procedure etc. il "principio generale" così sveltamente espresso nelle norme di un Ptcp potrebbe paradossalmente essere utilizzato per giustificare la impermeabilizzazione fino al 65% della superficie territoriale provinciale.

8. Va sottolineato che per ogni aspetto significativo e rilevante dell'ambiente, la Proposta di Ptcp rinvia a futuri piani di settore, rendendo il Ptcp un contenitore generico di vaghe intenzioni, in tal modo rendendo difficile il lavoro dei Comuni nella predisposizione di Puc avvertiti delle questioni ecologiche ovvero inducendo a redigerli ignorando tali questioni.

8 bis. Il comma 1 dell'art. 37 definisce principi per l'edificabilità delle zone agricole. Fra tali principi è erroneo il riferimento alle "colture praticate come indicate catastalmente" in quanto – com'è noto – le destinazioni colturali registrate in catasto non sono aggiornate e veritiere e, soprattutto, è scorretto il criterio di far concorrere, con indici specifici di edificabilità, le superfici naturali al volume costruibile aziendale. L'unico principio coerente con il Ptr (Linee guida del paesaggio) approvato con la LRC 13/08 è quello che fa discendere la necessità di edificazioni rurali (residenze e/o pertinenze) dal piano aziendale di sviluppo, che sarà esso a definire quantità e tipologia dei nuovi fabbricati esclusivamente in ragione delle prospettive di sviluppo delle attività coltivatrici, a prescindere da impropri indici edilizi. Il comma 2 del medesimo articolo estende la possibilità di considerare in rapporto all'edificabilità anche fondi non contigui e ubicati in territori comunali diversi (analogamente fa il comma 2 degli artt. 69, 72 etc.): l'indicazione è illegittima perché coinvolge in un procedimento di espressione dell'assenso ad una trasformazione edilizia da parte di un Comune anche quota di territorio di un comune diverso che pertanto viene sottratta al controllo ed alla competenza del corrispondente ente elettivo.

9. Il comma 7 dell'art.37 (ma la stessa procedura è prevista anche in altri articoli) prevede la possibilità di derogare in zona agricola agli indici di edificabilità e alla dimensione dei lotti minimi stabiliti dal Piano (e recepiti dai Puc) "previa valutazione, verifica ed approvazione degli stessi piani [di sviluppo aziendale] dal competente settore agricoltura della Provincia". Tale procedura è del tutto impropria e priva di fondamenti legislativi poiché non si possono modificare le disposizioni del Puc senza un regolare procedimento di variante urbanistica.

10. Il comma 10 del medesimo art. 37 prevede la possibilità "nell'ambito degli interventi di restauro e risanamento conservativo" di consentire "anche i ripristini e le ricostruzioni di parte dirute di edifici". Tale previsione è illegittima sia in rapporto alla definizione di restauro e risanamento conservativo (art.3, co.1, lett.c) del D.P.R.380/01 e s.m.i.) che in relazione alla consolidata giurisprudenza per la quale la ricostruzione di "ruderi" equivale ad intervento di "nuova costruzione" comportante trasformazione edilizia ed urbanistica del territorio.

11. L'art.58 definisce procedure contrastanti con la LRC 16/2004 sia per ciò che riguarda il contenuto obbligatorio del Ptcp sia per ciò che concerne la redazione dei Puc. Il "Piano di dimensionamento provinciale" non trova alcun riscontro in nessuna normativa e in ogni caso tutto il meccanismo impedisce nell'immediato la possibilità dei Comuni di redigere i Puc. Le disposizioni circa il dimensionamento costituiscono un prescritto contenuto strutturale del Ptcp e non può essere oggetto di una decisione posteriore

all'approvazione del piano stesso, che peraltro non garantirebbe la partecipazione di tutti i soggetti interessati.

11.bis Incongruamente vengono disciplinate con un apposito articolo, il n. 60, le disposizioni programmatiche dei Puc, mentre non si fa cenno alcuno delle disposizioni strutturali in contrasto con l'art. 3 della LRC 16/2004.

12. L'art. 69 definisce per le aree montane lotti minimi troppo piccoli e indici di edificabilità fondiaria troppo alti in relazione agli obiettivi di tutela e valorizzazione paesaggistica; da tali parametri potrebbero derivare edificazioni sparse costituite da volumi di oltre 1000 mc ogni 2 ettari, con effetti paesaggistici ed ecologici devastanti. Del tutto inaccettabile è poi la fissazione di un indice anche per le superfici forestali e le praterie, che debbono essere sottratte alla logica della trasformazione edificatoria, diretta o indiretta che sia.

13. L'art. 72 definisce per le aree collinari lotti minimi troppo piccoli e indici di edificabilità fondiaria troppo alti in relazione agli obiettivi di tutela e valorizzazione paesaggistica; da tali parametri potrebbero derivare edificazioni sparse costituite da volumi per annessi di 800 mc ogni 8000 mq e complessivi di 1300 mc ogni ettaro, con effetti paesaggistici ed ecologici devastanti. Del tutto inaccettabile è poi la fissazione di un indice anche per le superfici forestali e le praterie, che debbono essere sottratte alla logica della trasformazione edificatoria, diretta o indiretta che sia.

14. L'art. 76 definisce per le aree di pianura lotti minimi troppo piccoli e indici di edificabilità fondiaria troppo alti in relazione agli obiettivi di tutela e valorizzazione paesaggistica; da tali parametri potrebbero derivare edificazioni sparse costituite da volumi di 650 mc ogni mezzo ettaro nella Valle dell'Irno e di oltre 1.000 mc ogni 8000 mq nel Vallo di Diano, con effetti paesaggistici ed ecologici devastanti. Del tutto inaccettabile è poi la fissazione di un indice anche per le superfici forestali e le praterie, che debbono essere sottratte alla logica della trasformazione edificatoria, diretta o indiretta che sia.

15. L'art. 82 definisce per le zone agricole nelle fasce costiere lotti minimi straordinariamente piccoli e indici di edificabilità fondiaria troppo alti in relazione agli obiettivi di tutela e valorizzazione paesaggistica; da tali parametri potrebbero derivare edificazioni sparse costituite da volumi di 500 mc ogni mezzo ettaro, con effetti paesaggistici ed ecologici assolutamente devastanti.

16. Il comma 4 dell'art.91 stabilisce che nei centri storici, in assenza di piani attuativi, gli interventi "più gravosi" rispetto a quelli precedentemente definiti "devono ottenere il preventivo parere favorevole vincolante dell'Organismo di Piano Provinciale". Gli interventi consentibili debbono essere conformi alle disposizioni del Puc ovvero conformi ad apposita variante al Puc regolarmente approvata in tempo antecedente all'atto di assenso. La formulazione è pertanto illegittima.

17. Il comma 5 del medesimo art. 91 prevede la possibilità nei centri storici anche di interventi di ristrutturazione urbanistica (una volta si chiamavano "sventramenti") del tutto inammissibili secondo i criteri della legislazione e della pianificazione sovraordinata vigente.

Infine per quanto riguarda le schede programmatiche alla serie 3 comma2 "INDIRIZZI PER LE CONFERENZE D'AMBITO" l'AZIONE 5 "il potenziamento del sistema della mobilità, intermodalità terra-mare ed efficienti sistemi di interscambio per una sostenibile fruizione dei siti vengono proposti con estrema disinvoltura interventi (in particolare alla voce il potenziamento del sistema della mobilità su gomma) palesemente in contrasto con la pianificazione sovraordinata vigente ed in particolare con il PUT (piano urbanistico e territoriale della penisola Amalfitana e Sorrentina).

PARTE SECONDA

In linea del tutto generale, si rileva una diffusissima discordanza tra gli obiettivi che si perseguono – che, come è ovvio, sono generalmente condivisibili – e gli interventi che si propongono per conseguirli.

Preliminarmente sembra di dover giudicare metodologicamente errata la composizione della matrice del cap. 3 “Verifica di coerenza tra obiettivi di Piano ed obiettivi di protezione ambientale”:

Le schede che lo compongono , in numero di 10, una per ciascuno degli interventi sottoposti a valutazione, occupano le pagine da 295 a 531.

Sarebbe immaginabile che fossero perseguiti, nel Piano, obiettivi “incoerenti” con la protezione ambientale? Ed infatti in nessuna delle 1806 caselle che compongono la matrice si trova il segno “ – “ che contraddistinguerebbe l'incoerenza! Bravissimi!

Ma se invece degli obiettivi venissero sottoposti a verifica di coerenza gli interventi che – si pretende – discendono dal perseguimento degli obiettivi, si potrebbe compilare la matrice utilizzando soltanto i simboli di “coerente” e “indifferente”?

Per citare l'esempio più eclatante, a parere di “Italia nostra” è assolutamente **“incoerente”** – tra gli altri – l'intervento previsto - v. scheda n. 5, Realizzazione di tracciati in variante alla SS 163 (tratto Atrani Amalfi – v. scheda n. 5, tav. a pag. 405).

Tale intervento dovrebbe essere definito come uno degli obiettivi generali “raggiungimento della piena efficienza della rete delle interconnessioni (viarie...) di merci e persone, e, come obiettivo specifico, il completamento e la gerarchizzazione della rete stradale.

La scheda relativa (v. pag. 375) nella parte dedicata al SIC-IT8050051, al cod. 502 – strade e autostrade – attribuisce all'intervento **“debole intensità”** ed **“influenza 0”**!

La “matrice cap. 3” ne affermerebbe la “indifferenza” rispetto agli obiettivi di protezione ambientale con riferimento alla componente **“suolo”** ed alla componente **“acqua”**.

E' prevista la realizzazione di una galleria (ma nel grafico non è stato adottato il tratto discontinuo, altrove utilizzato, per indicarne lo sviluppo) che necessariamente sottopasserebbe il “Vallone delle ferriere”.

E' pensabile che rimanga intatto l'ambiente nonostante il più che certo drenaggio delle acque superficiali e profonde che ne deriverà?

E' totalmente fuorviante l'accurata analisi dell'habitat (occupa ben 7 pagine della scheda) laddove nelle successive sei pagine non v'è cenno alcuno ad indagini idrogeologiche ed è esaminata la mitigazione dell'impatto...del cantiere in tutte le sue fasi ed emergenze!

Peraltro l'intervento è incoerente anche con altra componente della “azione n. 5” consistente nella “realizzazione delle azioni immateriali per il governo e la regolazione della domanda di accesso previste dal Piano di Riassetto della Mobilità sostenibile in Costiera Amalfitana della Comunità “Monti Lattari”.

Una visione sinottica delle SCHEDE in cui il Piano si articola, con riferimento a quelle n. 3 e n. 4, induce a fondati motivi di critica per quanto attiene al complesso delle infrastrutture della viabilità ordinaria che sarebbero:

- Il completamento della variante alla SS 18;
- La strada pedemontana dei Monti Lattari tra Cava de' Tirreni ed Andri;
- La strada di collegamento tra l'Autostrada A3 (in corrispondenza degli svincoli di Nocera Inferiore e Cava de' Tirreni e la strada provinciale in direzione Chiunzi;
- Il prolungamento del corridoio stradale Cava de' Tirreni-Nocera Superiore in direzione S.Marzano sul Sarno e le interconnessioni con la viabilità di accesso al territorio nolano;
- La strada Campanile dell'Orco (tratto di collegamento alla SS 18;
- Variante alla SS. 18 nel Comune di Cava de' Tirreni;

- Collegamento stradale tra Cava de' Tirreni e Maiori attraverso il potenziamento della viabilità esistente e la realizzazione di un nuovo tronco prosegua parzialmente in galleria tra le località Corpo di cava e Santa Croce di Tramonti;
- tronchi in variante alla SS 163 – amalfitana – in prossimità dei centri di Praiano, Amalfi, Atrani, Minori-Maiori - Cetara - Vietri, con contestuale realizzazione – in adiacenza ai nuovi tracciati – di parcheggi interrati al servizio dei centri urbani e ad essi collegati mediante percorsi pedonali, bus ecologici, vettori meccanici;
- l'adeguamento dei tracciati esistenti delle S.S. 163, 366 e delle S.P.1 e S.P.2;
- la realizzazione di parcheggi a servizio dei centri e dei nuclei storici e dei parcheggi in roccia in località Fontanella di Furore, a livello in località menato ed interrato e/o a livello in via Mola nel Comune di Praiano.

E' da escludere nella maniera più categorica che questo pluri-frontale attacco alla dorsale dei Monti Lattari il cui risultato non sarà altro che l'incremento della mobilità con mezzo individuale sia coerente con gli obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, nazionale e regionale – e, in particolare, con riferimento alla componente “suolo”, alla componente “acqua”, alla componente “atmosfera”, alla componente “Biodiversità ed Aree naturali protette”, alla componente “Paesaggio e Beni culturali”.

Ed è estremamente grave che quanto rilevato a proposito della variante “Atrani-Amalfi” in relazione alla carenza di indagini idro-geologiche, si verifichi per tutti gli altri interventi sopra elencati, anche in contraddizione con quanto evidenziato nello stesso Rapporto ambientale sulla natura e sulle condizioni delle pendici montuose che sarebbero interessate pressoché da tutti gli interventi stessi.

Pertanto è assolutamente obbligatorio il chiarimento sulla portata del citato Rapporto Ambientale e della V.A.S. che dovrebbe seguirne in relazione ad altri interventi che il P.T.C.P. assume ma di cui nel Rapporto stesso non v'è traccia, ancorché labile.

Ci si riferisce, tra gli altri a:

- **Porta Ovest del Comune di Salerno.**

Per una tale opera, estremamente invasiva ma di cui si conoscono soltanto le scarse informazioni fornite dalla stampa, il Comune di Salerno ha omesso qualsiasi procedura di V.I.A.

Soltanto attraverso la stampa si è avuta recente notizia dell'approvazione del progetto da parte del Consiglio Provinciale: questa sarebbe viziata di insanabile illegittimità se si ritenesse sanata la denunciata carenza della V.I.A. con la V.A.S. che sarà redatta in cascata al Rapporto ambientale allegato al P.T.C.P.

- **Nuovo porto commerciale lungo la costa ad oriente di Salerno**

Mentre vale quanto sopra per quanto attiene alla V.A.S. che non ne tratta, un tale intervento sembra potersi considerare inquadrabile, con il segno “-” nella matrice “Cap. 3” sotto pressoché tutti gli aspetti ivi considerati.

Pertanto, non sembri estranea all'ambito delle finalità che questa Associazione persegue, la considerazione della totale carenza di studi a supporto della proposta di nuovo porto commerciale, avulsa da qualsiasi confronto con le decisioni che in materia si vanno assumendo a livello europeo ed intercontinentale, quando, poi, realtà di consistenza infinitamente maggiore, come il porto di Gioia Tauro, vedono compromesso il proprio futuro, proprio in conseguenza delle richiamate scelte e decisioni sopra-nazionali.

La conversione di un territorio - la Piana del Sele - ben più vasto di quello strettamente necessario alla infrastruttura portuale, da agricolo e turistico/balneare quale è

attualmente a insediamento per traffici portuali/intermodali, oltre ad essere totalmente contrastante con la "identità" che si vorrebbe tutelare, ben difficilmente potrebbe essere annullata una volta che si sia verificato il fallimento della nuova destinazione.

La comunità della Provincia di Salerno ha già attraversato una simile esperienza e, si spera, che non si debba ritrovare a deprecare la scelta oggi prevista nel P.T.P.C. come quella di ieri del porto commerciale di Salerno ad Occidente.

E questa considerazione induce ad analogo ampliamento proprio a proposito della c.d. "Porta ovest", sol che si pensi che nello stesso P.T.C.P. si prospetta la definitiva conversione del porto esistente alla destinazione turistica e si assume come infrastruttura necessaria proprio la "Porta ovest" per l'inoltro delle merci dal porto verso la rete stradale ed autostradale (ammesso, ma categoricamente escluso, che l'infrastruttura così come progettata sia idonea ad una tale funzione).

Presidente Regionale
ITALIA NOSTRA

Prof.ssa Raffaella Di Leo

